



STATUTO ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE SAN GIORGIO DI CASOREZZO APS

Art. 1

E' costituita l'Associazione Corpo Musicale San Giorgio di Casorezzo APS, non riconosciuta
Con sede a Casorezzo (MI) in Largo Alcide de Gasperi snc , codice fiscale 86009610154, p.iva
03876270962

Art. 2

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro, e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Persegue lo scopo di organizzare e gestire le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Essa persegue pertanto le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi di formazione in aula ed a distanza con l'utilizzo di strumenti innovativi, organizzazione di scuole, seminari e stages musicali;
- d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) diffondere la cultura locale, le tradizioni ed il folclore del territorio,
- g) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- h) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo della tecnologia più idonea, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche e multimediali;
- i) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; e aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- j) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
- k) Attività editoriali inerenti all'attività sociale

Art. 3

Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione e versano la quota associativa. Tale iscrizione e la relativa quota devono essere rinnovate ogni anno e sono valide per l'anno solare corrispondente. La quota associativa è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che ne delibera l'ammontare.

I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Art. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

L'esercizio finanziario avrà inizio il 1° gennaio dell'anno in corso e terminerà con il 31 dicembre dello stesso anno

Art. 5

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo di cui ne esprime giudizio con apposito verbale che verrà comunicato al richiedente anche via e-mail.

Al giudizio espresso dal consiglio direttivo è previsto appello entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione della delibera del consiglio direttivo al collegio dei probiviri

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.

Art. 6

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea e a consultare i libri sociali previa domanda al consiglio direttivo, mentre possono esercitare le cariche sociali solo i soci maggiorenni.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

Art. 7

- a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.
- b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa ai sensi dell'articolo 8 comma 2 D.LGS 117/2017.
- c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 8

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;

- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

Art. 9

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 10

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno una volta all'anno, normalmente entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta della metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno al Presidente il quale provvederà alla sua convocazione.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data di convocazione, e da invito scritto inviato al domicilio dei soci recapitato anche a mezzo e-mail.

L'assemblea ordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza semplice dei soci in prima convocazione, con almeno il 20% degli aventi diritto in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza qualificata dei soci (2/3) in prima, seconda e terza convocazione e dalla quarta convocazione in poi con almeno il 50%+1 degli aventi diritto.

Art. 13

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale;
- d) discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, potrà essere composto da un minimo di 4 membri ad un massimo di 10 membri eletti tra i soci maggiorenni riuniti in Assemblea; non è ammessa più di una delega per ogni associato presente. Il presidente è l'eletto con il maggior numero di preferenze, può decidere di declinare immediatamente l'incarico ed in tal caso si procede ad una nuova votazione tra il secondo ed il terzo. Il consiglio poi nominerà al suo interno: il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Art. 15

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) attribuire cariche onorarie o onorificenze a soci benemeriti che si sono distinti per la loro dedizione nelle attività associative;
- c) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto, con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- e) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- f) redigere il regolamento dell'Associazione;
- g) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) redigere il programma associativo annuale e programmare attività ed iniziative straordinarie purché in linea con le finalità sociali;
- i) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- j) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.
- k) Gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.LGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale

Art. 16

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C.C.

Art. 17

Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Associazione, ne coordina l'azione e la rappresenta di fronte ai terzi. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei poteri e nelle mansioni; ove anche il Vice Presidente fosse nell'impossibilità di esercitare i suoi compiti lo sostituirà il membro del Comitato Esecutivo che ha conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni.

Potranno essere corrisposti al Presidente eventuali emolumenti a titolo di rimborso spese preventivamente deliberati dal Consiglio.

Art. 18

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Membri Effettivi e da un Sindaco Supplente. Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dall'art. 2397 e seguenti del Titolo V del C.C. La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria elegge tre Probiviri effettivi e uno supplente. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri eletti scelgono nel loro ambito il Presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra.

Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, l'esame dei ricorsi contro le eventuali e presunte irregolarità riscontrate dai soci nelle procedure elettive e tutte le controversie che insorgessero tra associato ed Associazione.

I Probiviri si pronunciano anche in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. Nel caso di controversia tra soci potranno essere adottate, su richiesta delle parti o per autonoma valutazione del Collegio stesso in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.

La costituzione del Collegio deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. La pronuncia deve essere data entro e non oltre i 30 giorni successivi alla costituzione del Collegio, fatto salvo il caso di proroga, non superiore a 30 giorni, eventualmente concessa con l'accordo delle parti.

Art. 20

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione del libro soci, delle proprietà dell'Associazione e gestisce l'inventario dei beni sociali nonché esegue i vari mandati deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Art. 21

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione della maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto) dell'Assemblea dei soci.

Art. 22

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, redite, proventi, entrate comunque denominate, sarà devoluto ad associazioni o fondazioni con le medesime finalità statutarie purché detti enti siano iscritti al terzo settore e lo utilizzino per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione verrà utilizzato esclusivamente per le attività di interesse generale dell'associazione e nel caso di scioglimento, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS competente, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore con le medesime finalità sociali dell'art. 2.

Art. 23

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti presenti in assemblea.

Art. 24

Il Consiglio potrà predisporre quei regolamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività associativa.

Ogni regolamento così predisposto dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, dopo la quale, e non prima, potrà avere applicazione.

Art. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Casorezzo, il 13/2/2023

Il Presidente
Meneghin Diego



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 14/02/2023

AL N° 440 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Rosanna PASCALE